

# LICITAZIONE PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA, SICUREZZA E CONTROLLO PRESSO L’AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA

## CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

### **Art.1 Definizioni**

Nel testo del presente Capitolato il termine “Appaltante” designa la società di gestione SO.G.A.S. S.p.A. Aeroporto di Reggio Calabria, il termine “Impresa di Sicurezza” designa la ditta aggiudicataria dell’appalto ed il termine “servizio” designa il servizio oggetto dell’appalto.

### **Art. 2 Oggetto dell’appalto**

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi di controllo di sicurezza nell’ambito dell’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria:

controllo passeggeri e bagagli a mano;

controllo 100% bagagli da stiva;

controllo 100% merci;

secondo le modalità, termini e condizioni tutte previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, nel Programma per l’espletamento dei servizi di sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni indicate di seguito all’art. 3.

I suddetti servizi di controllo sono svolti sotto la costante vigilanza della Polizia di Stato presente presso l’aeroporto, che assicura gli interventi che richiedono l’esercizio di pubbliche potestà.

L’Impresa di Sicurezza si obbliga ad eseguire eventuali ulteriori servizi, che dovessero essere richiesti di volta in volta dal committente, fra quelli ricadenti nelle fattispecie previste dagli artt. 3 e 4 comma 5 del DM 85/99.

### **Art. 3 Riferimenti normativi**

1. Direttiva 96/67/ CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli Aeroporti della Comunità, c.d. “Decreto sull’Handling”
2. D.M. 29/01/1999, n. 85 (attuativo della direttiva comunitaria di cui al precedente punto 1);
3. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e per come modificato dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101 - Modifiche al TU Leggi di PS per guardie giurate e dei relativi regolamenti d’attuazione;
4. D. Lgs. 81/08;
5. D.Lgs.230/95 come integrato dal D.Lgs. 241/2000 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti;
6. Programma Nazionale di Sicurezza;
7. direttiva n. 119T del 1 dicembre 1999 di carattere interpretativo sull’applicazione del regolamento di cui al D.M. 29 gennaio 1999 n. 85, emanata con decreto interministeriale.
8. codice della navigazione;

9. Circolari ENAC SEC 02 E 03 DEL 07/10/04;
10. D.M. 23/02/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
11. tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabili allo specifico settore in appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e voler rispettare.

#### **Art. 4 Durata del contratto — Rinnovo**

Il servizio avrà la durata di 2 (due) anni, dal momento della stipula del contratto. L'avvio del servizio – che può intervenire in via d'urgenza prima della stipula contrattuale - è comunque subordinato all'esito positivo dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'Impresa di Sicurezza e dei requisiti professionali degli addetti alla sicurezza effettuato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e dal Ministero dell'Interno — Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi del DM 29/01/99 n. 85 e dal DM 23/02/00 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e delle circolari Enac SEC 02 e SEC 03 del 07.10.04. A tal fine è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di comprovare, a semplice richiesta di Sogas, l'avvenuto inoltro dell'istanza per l'accertamento dei requisiti di cui sopra all'autorità competente. Le abilitazioni necessarie all'espletamento del servizio devono intervenire, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della gara. L'impresa di sicurezza aggiudicataria dovrà avviare il servizio a seguito della richiesta di Sogas, successiva alla dimostrazione dell'intervenuta abilitazione. Sempre entro il termine di 90 giorni (dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva) l'impresa aggiudicataria, ove il titolare della licenza sia abilitato per l'esercizio dell'attività in una provincia diversa da quella in cui il servizio dovrà essere prestato, dovrà aver ottenuto, e dimostrare di aver ottenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, l'estensione della licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività nella provincia di Reggio Calabria.

#### **Art. 5 Corrispettivo del servizio — Pagamenti**

Il corrispettivo del servizio è determinato dal costo orario di ciascun dipendente per le ore di servizio effettivamente svolte, che dovranno risultare da apposito rapporto mensile debitamente compilato e firmato dal rappresentante dell'Impresa di Sicurezza e vistato dal responsabile del servizio della società appaltante, che dovrà essere allegato alle relative fatture. Il costo orario offerto per ciascun dipendente resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. I pagamenti relativi ai corrispettivi economici del servizio saranno effettuati in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario a 60 gg. dalla data della fattura fine mese. Sono comunque possibili diverse tempistiche di pagamento, migliorative per Sogas, da concordarsi nella fase di negoziazione.

#### **Art. 6 Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto**

Divieto assoluto di subappalto e di cessione di tutto o di parte del servizio, a pena di risoluzione dell'affidamento (e di perdita del deposito cauzionale e/o di incameramento della cauzione definitiva), fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

## **Art. 7 Requisiti e obblighi a carico dell'appaltatore**

L'impresa di Sicurezza dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 4 per tutta la durata del contratto.

L'appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli al fine di verificare il permanere dei suddetti requisiti in capo all'Impresa di Sicurezza, la quale si obbliga a presentare tutti i documenti che le verranno all'uopo richiesti. L'eventuale sopravvenuta assenza, anche solo temporanea, dei requisiti di cui all'art. 4, ove accertata documentalmente, da facoltà al committente di rescindere il contratto con effetto immediato a seguito di semplice comunicazione.

## **Art. 8 Requisiti tecnici e obblighi contrattuali a carico dell'impresa di sicurezza**

Nell'espletamento del servizio l'impresa è tenuta a prestare ed a rispettare:

1. l'impegno al costante mantenimento delle unità necessarie all'espletamento dei servizi di sicurezza, nonché al loro adeguamento in funzione del variare delle infrastrutture e/o dei flussi di traffico, sempre in base alle richieste fornite di volta in volta da Sogas nelle modalità che saranno successivamente concordate;
2. l'impegno al costante mantenimento delle unità necessarie di cui al programma di espletamento dei servizi; questo comporta l'obbligo a carico dell'impresa della immediata sostituzione del personale originariamente programmato in turno, in caso di loro impedimento, con altre unità parimenti in possesso dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell'espletamento del servizio di che trattasi, senza che ciò comporti ritardi nei servizi da rendere o maggiorazioni economiche a qualunque titolo fatturabili. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente punto, l'impresa è soggetta alle penalità di cui all'art. 11;
3. l'impegno al rispetto del Regolamento di Scalo redatto in base all'APT 19 ENAC e regolarmente adottato e reso cogente con Ordinanza Enac nr. 3/2006, in tutto il suo contenuto, nonché al rispetto di tutte le Ordinanze in vigore emanate dalla locale Direzione Aeroportuale, delle procedure e/o istruzioni operative redatte dal gestore, del manuale d'aeroporto e del manuale delle operazioni redatti rispettivamente in base alle Circolari Enac APT 16 e APT 02 A, e di tutta la normativa di settore, sia essa di carattere generale ovvero speciale, di natura interna ovvero comunitaria o di altra derivazione, purchè trovi applicazione nel settore specifico di espletamento delle attività di che trattasi;
4. l'obbligo di documentare la turnazione in essere per ogni postazione con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente;
5. l'obbligo di segnalare al competente ufficio Sogas qualsiasi anomalia o inconsueto accadimento rispetto all'andamento ordinario del naturale espletamento dei servizi, sia esso relativo a episodi che coinvolgano più soggetti, passeggeri, beni e/o funzionalità degli apparati, in tempo reale rispetto al verificarsi dell'evento occorso e secondo le modalità che saranno dallo stesso ufficio indicate;
6. l'obbligo di soddisfare le richieste di volta in volta avanzate dalla Sogas, in ordine al potenziamento o alla riduzione delle prestazioni lavorative, in funzione delle eventuali intervenute variazioni delle esigenze societarie del

gestore e/o aeroportuali, senza alcuna variazione del prezzo unitario contrattuale, nel caso di variazioni temporanee e/o comunque non significative. Nel caso in cui si dovessero invece manifestare nuove ed imprevedibili esigenze, tali da rendere necessaria l'estensione del servizio, l'impresa si obbliga sin d'ora ad assumere gli eventuali servizi complementari e/o aggiuntivi agli stessi prezzi e condizioni stabiliti per il servizio originario. In tal caso si farà dunque riferimento all'eventuale integrazione oraria ed al ribasso offerto in sede di gara;

7. l'obbligo di ottenere il riconoscimento sia del requisito di idoneità professionale degli addetti alla sicurezza, sia dei requisiti tecnico professionali dell'impresa, da parte delle competenti autorità, per l'espletamento dei servizi di sicurezza, secondo le modalità stabilite dal D.M. 29/01/99 n. 85 e dal D.M. 23/02/2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e delle Circolari ENAC SEC 02 e SEC 03 del 07/10/04;
8. l'obbligo di espletare i servizi con standard di qualità adeguati, nonché a quelli eventualmente di volta in volta comunicati dal gestore nel rispetto dei minimi di scalo, e rispettare le prescrizioni del regolamento di cui al D.M. 85/99 e s.m.i. e le disposizioni attuative emanate dall'Amministrazione dei Trasporti e dalle altre competenti autorità;
9. l'obbligo di adeguamento a tutte le prescrizioni che verranno impartite dall'ufficio competente del gestore;
10. l'obbligo di custodire, secondo la normale diligenza, gli strumenti, le apparecchiature e le attrezzature di proprietà della Sogas utilizzate per lo svolgimento del servizio, che saranno separatamente o congiuntamente consegnate con apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti;
11. l'obbligo di provvedere alla conduzione degli impianti affidati al gestore secondo la dovuta diligenza, e di segnalare tempestivamente a Sogas i guasti che dovessero verificarsi affinché la stessa possa provvedere al ripristino della loro funzionalità, e obbligo di annotazione del verificarsi di tale anomalia sul registro contenente i rapporti giornalieri di attività;
12. in relazione al punto precedente, stante l'onere in capo al gestore di provvedere a proprio carico a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva, nonché alla riparazione dei guasti degli apparati di controllo, il gestore non si farà carico dei guasti degli apparati di controllo cagionati da una cattiva conduzione e utilizzo degli stessi da parte dell'impresa affidataria del servizio, che pertanto rimarranno ad esclusivo carico della stessa;
13. l'obbligo, in capo al personale dell'impresa di sicurezza, in considerazione della delicatezza e degli altri elementi caratterizzanti il servizio reso all'interno dell'aeroporto, durante la permanenza nei locali dell'aeroporto, di mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del gestore che nei confronti degli utenti che accedono ai controlli, attenendosi, a tal fine, alle disposizioni che verranno impartite in merito dal competente ufficio del gestore; in particolar modo, è fatto divieto di sguarnire i filtri d'imbarco e le altre postazioni di controllo durante le ore in cui è richiesto il servizio. Per tutto quanto sopra detto, Sogas si riserva di esercitare in qualunque momento e nelle modalità di volta in volta ritenute più opportune, un costante potere di vigilanza e controllo sulla qualità e sulla efficienza dei servizi di sicurezza, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla sua qualità di committente e dalle norme civilistiche in quanto applicabili, nonché dall'art. 705 del codice della navigazione;

14. l'obbligo di rendersi disponibili e sottoporsi alle verifiche ispettive (c.d. audit di sistema e di prodotto) per l'effettuazione da parte del gestore delle verifiche sul corretto espletamento dei servizi all'impresa affidati, nelle modalità ritenute più opportune e che saranno di volta in volta comunicate;
15. l'obbligo di indossare (con dotazione a carico dell'impresa) per tutte le risorse adibite ai servizi la medesima uniforme, regolarmente approvata con decreto prefettizio;
16. l'obbligo, oltre all'espletamento dei servizi di sicurezza e controllo dei passeggeri, bagagli a mano, da stiva e merci, di eseguire eventuali ulteriori servizi di sicurezza e controllo che dovessero essere richiesti di volta in volta dal committente, fra quelli ricadenti nelle fattispecie previste dagli artt. 3 e 4 comma 5 del DM 85/99.
17. l'obbligo di rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali e assicurativi, e ad applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalle norme vigenti e dagli eventuali contratti collettivi nazionali di categoria; a tal fine, l'impresa affidatarie dovrà garantire di essere in possesso delle autorizzazioni e delle risorse umane e strumentali idonee all'adempimento degli obblighi dell'affidamento;
18. l'obbligo di dare immediato seguito alle richieste che pervengano dal competente ufficio del gestore di temporanei cambiamenti di postazione degli addetti, in presenza di sopraggiunte necessità operative;
19. l'obbligo di non eseguire alcuna prestazione che non rientri nei propri obblighi contrattuali senza che sia intervenuta una precisa disposizione da parte del gestore;
20. l'obbligo di sostenere tutti i costi derivanti dal conseguimento o possesso di titoli necessari all'espletamento dei servizi presso l'aeroporto, e più specificatamente:
21. Costi per rilasci/rinnovi dei permessi d'ingresso mezzi e persone;
22. Costi per rilasci/rinnovi delle patenti di guida aeroportuali (c.d. ADC)
23. l'impegno al costante addestramento del personale in forza alla propria impresa per il conseguimento/mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione man mano vigente, con costi a proprio totale carico e obbligo della trasmissione al gestore delle relative attestazioni di avvenuta formazione;
24. obbligo all'Impresa di Sicurezza di comunicare all'appaltante per iscritto, entro trenta giorni, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa.

### **Art. 9 Requisiti del personale**

L'Impresa di Sicurezza impiegherà, per lo svolgimento del servizio, personale dipendente in forza alla propria struttura.

Detto personale dovrà avere la qualifica di Guardia Particolare Giurata ai sensi dell'art. 138 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 per come integrato e modificato dalla legge 6 giugno 2008 n. 101 e dal relativo regolamento di attuazione, nonché essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'allegato B al D.M. 29/01/1999 n. 85 e dalle altre vigenti norme di settore, in relazione alla specifica attività svolta.

La Società di Gestione appaltante potrà richiedere la immediata sostituzione di quelle persone che, non siano ritenute idonee per dimostrata assenza di qualità personali, professionali, tecniche, morali e disciplinari.

Il personale dipendente dell'Impresa di Sicurezza dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Nei confronti del proprio personale l'Impresa di Sicurezza dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche quella infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compresi quelli della Legge 626/94 e successive). Tali contratti, se ed in quanto applicabili, dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art.13, comma 1, del D.Lgs. 13/01/1999 n.18 (attuazione della Direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli Aeroporti della Comunità, c.d. "Decreto sull'Handling") e, comunque, previa verifica in tal senso da parte dell'ENAC.

L'Impresa di Sicurezza dovrà dimostrare in ogni momento, ed a semplice richiesta dell'Appaltante di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che lo stesso appaltante riterrà all'uopo opportuni.

L'Impresa di Sicurezza è tenuta a fornire alla società di gestione appaltante, con cadenza trimestrale, copia del DM10 e DM1OSR riguardanti i versamenti contributivi relativi ai dipendenti impegnati nell'attività prevista nel presente capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi qui precisati, accertata dalla Società di gestione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, dall'INPS o dall'INAIL, la Società di gestione medesima procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa di Sicurezza delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti, ovvero analoga comunicazione non pervenga dall'INPS o dall'INAIL.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa di sicurezza non può opporre eccezione alla Società di gestione, né ha titolo al risarcimento di danni.

L'Impresa di Sicurezza dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutti gli operatori del servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso; dovrà curare che sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza.

Il personale dell'Impresa di Sicurezza dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine della società di gestione e dell'aeroporto.

Durante l'espletamento del servizio è previsto l'obbligo di presenza di almeno una G.P.G. di sesso femminile.

L'Impresa di Sicurezza dovrà consegnare al rappresentante dell'appaltante qualsiasi oggetto, comprese somme di denaro, che dovesse essere rinvenuto durante l'esecuzione del servizio.

Il personale addetto sarà, altresì, tenuto a mantenere pulita ed in ordine la propria postazione di lavoro.

Restano fermi gli obblighi di cui al precedente art. 7 ove applicabili ai requisiti del personale.

## **Art. 9 Sicurezza e prevenzione infortuni in ambiente di lavoro**

E' fatto obbligo all'Impresa di Sicurezza aggiudicataria del servizio di mettere a disposizione solamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, nonché in relazione a quanto regolamentato in modo specifico dal D.Lgs. 230/95 come integrato dal D.Lgs. 241/2000 in materia di protezione da radiazioni ionizzanti.

Viene, pertanto, fatto obbligo all'Impresa di Sicurezza aggiudicataria di non introdurre in attività di lavoro e nei luoghi e locali ad essa adibiti persone esterne ai servizi, senza la previa comunicazione e successiva autorizzazione della Società di Gestione appaltante.

## **Art. 10 Danni a persone o cose — Copertura assicurativa**

L'Impresa di Sicurezza dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'appaltante o dei terzi. Pertanto la società appaltante è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'appaltatore, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'appaltatore di provvedere alla copertura assicurativa, in materia di responsabilità civile di tutti i rischi derivanti dalla responsabilità dell'assunzione del servizio ed, in particolare, per il caso di incidenti al personale ed ai passeggeri, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio e furto.

Si richiede un massimale R.C.A. non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, per le persone e per le cose, e un massimale R.C.T. non inferiore a € 2.000.000,00 per l'attività in area Terminal e € 5.000.000,00 per le attività in area Movimento per sinistro (per i dettagli v. allegato 1/F Ordinanza Enac DA n. 3/2008, già richiamata); in entrambi i casi resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'appaltatore, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'appaltatore medesimo;

L'Ente Assicuratore dovrà essere di gradimento della società appaltante la quale sarà costituita, con esplicita clausola, beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso della società appaltante.

Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, alla società appaltante prima dell'aggiudicazione.

## **Art. 11 Penali — Risoluzione del contratto**

L'appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento del servizio in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà della società di gestione appaltante disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza, assenze, disagi operativi, ecc.) la società appaltante avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare una penale pari al 1% dell'importo complessivo mensile, per la prima inadempienza, e pari al 2% del medesimo importo per la seconda;

b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, verrà applicata una penale pari al 4% dell'importo complessivo mensile;

c) la società appaltante si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza, contestata e confermata da almeno due richiami/raccomandazioni prodotti per iscritto, di risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito, ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo di altra ditta.

L'importo complessivo mensile su cui verrà calcolata la penale è quello relativo al mese in cui si è verificata l'inadempienza contestata.

La penale eventualmente applicata sarà addebitata in occasione del primo pagamento utile.

All'impresa verranno addebitate le sanzioni eventualmente ricevute dal gestore nel caso in cui l'oggetto della medesima sanzione sia imputabile all'impresa di sicurezza.

Costituisce condizione risolutiva del contratto l'intervento preclusivo o limitativo da parte di Autorità amministrativa esterna e superiore in ordine alle prestazioni di cui al contratto medesimo.

### **Art. 12 Recesso del contratto**

La società appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in corso di esecuzione, in qualsiasi momento, purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- revoca della Concessione ministeriale;
- chiusura definitiva dell'aeroporto di Reggio Calabria all'esercizio dell'attività aerea civile-commerciale;
- revoca dell'atto che affida in concessione alla società di gestione appaltante i servizi oggetto dell'appalto;
- mancanza, in capo all'appaltatore, di uno o più requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di cui alle seguenti fonti normative: DM 29/01/99 n. 85, DM 23/02/00 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, circolari Enac SEC 02 e SEC 03 del 07.10.04

Il recesso sarà comunicato all'Impresa di Sicurezza mediante lettera raccomandata A.R. contenente il motivo del recesso.

Non è previsto alcun importo ad alcun titolo in conseguenza del recesso, salvo il pagamento dei crediti già maturati ed autorizzati dalla committente per i servizi effettivamente resi fino alla data del recesso.

### **Art. 13 Variazioni operative sopravvenute**

Qualora, per esigenze della società di gestione appaltante o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale ovvero parziale, temporanea ovvero definitiva dell'aeroporto, la società di gestione appaltante si riserva il diritto di disporre la sospensione e/o la riduzione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l'Impresa di Sicurezza possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante in ogni momento di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'aeroporto.

#### **Art. 14 Cauzione definitiva**

E' applicabile l'art. 113 d. lgs. n. 163/2006.

A titolo di cauzione definitiva l'Impresa di Sicurezza verserà il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Impresa di Sicurezza a causa di inadempimento. La cauzione può essere costituita nei modi previsti dal richiamato art. 113. Resta salvo per l'appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino a 90 (novanta) giorni dopo la data di ultimazione del servizio.

#### **Art. 15 Controversie**

In caso di controversie, il foro competente sarà quello di Reggio Calabria.

#### **Art. 16 Ulteriori In formazioni**

A titolo puramente indicativo si segnala che il monte ore annuo presunto è pari a 34.675. L'Impresa di Sicurezza si obbliga sin d'ora ad accettare variazioni in difetto od in aumento del servizio, che possano derivare da variazioni operative dei voli sull'Aeroporto dello Stretto. Il corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi sarà determinato sulla base del costo orario indicato nell'offerta avanzata in sede di gara, che ha consentito l'aggiudicazione. Il monte ore annuo effettivo sarà determinato dalle ore effettivamente svolte così come risultanti da rapporti mensili, approvati dall'Ufficio competente di Sogas.

#### **Art. 17 Spese contrattuali**

Tutte le spese del contratto, che verrà registrato solo in caso d'uso, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell'IVA che fa carico all'ente appaltante, saranno a totale carico dell'Impresa di Sicurezza appaltatrice e dovranno essere corrisposte alla Società appaltante non appena richieste.

Allegato al presente capitolato è il "programma per l'espletamento dei servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l'aeroporto di Reggio Calabria", che prende la numerazione di "allegato 1" e forma parte integrante del presente capitolato.

Il RUP

Francesco Giovinazzo

## **Allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto**

### **PROGRAMMA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA, SICUREZZA E CONTROLLO PRESSO L'AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA**

Il presente Programma. al fine di impedire l'introduzione illecita a bordo di aerei, adibiti al trasporto passeggeri, di armi proprie ed improprie e/o ordigni in grado di causare una qualunque turbativa al normale svolgimento del traffico aereo civile, disciplina le modalità di svolgimento dei seguenti servizi di vigilanza, sicurezza e controllo presso l'aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria:

1. controllo passeggeri e bagagli a mano;
2. controllo 100% bagagli da stiva;
3. controllo 100% merci.

I suddetti servizi dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni quadro stabilite dal Programma Nazionale di Sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamento applicabili in materia.

La società di gestione SO.G.A.S. S.p.A. — Aeroporto di Reggio Calabria ha affidato i servizi di sicurezza di cui trattasi, mediante procedura concorsuale, ad un'impresa di Sicurezza che si atterrà, nell'esecuzione del servizio, alle indicazioni del presente Programma.

I suddetti servizi di controllo sono svolti sotto la vigilanza della Polizia di Stato presente presso l'aeroporto, la quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà. Resta in ogni caso salvo il potere di controllo in qualunque momento e nelle modalità descritte nel capitolato speciale d'appalto della società di gestione e dell'ente regolatore ENAC – locale Direzione Aeroportuale di Reggio Calabria.

#### **Condizioni generali del servizio (orario e numero di persone)**

Il servizio dovrà essere svolto, presso l'aeroporto dello Stretto, da una squadra tipo composta da:

1. n. 3 (tre) G.P.G. presso la postazione controlli passeggeri e bagagli a mano, più 1 (uno) supervisore, secondo quanto previsto dalla scheda 1 del Programma Nazionale di Sicurezza ultimo emendamento, per un totale di quattro risorse dalle 05,30 alle 23,00, con facoltà della stazione appaltante di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'aeroporto;
2. n. 2 (due) risorse presso la postazione di controllo bagagli da stiva, secondo quanto previsto dalla scheda 2 del Programma Nazionale di Sicurezza ultimo

emendamento, dalle 05,30 alle 23,00, con facoltà della stazione appaltante di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'aeroporto;

3. n. 1 (una) risorsa in possesso dei requisiti necessari presso il varco carraio dell'aeroporto dello stretto adibita al servizio di sicurezza e controllo delle merci, secondo quanto previsto dalla scheda 3 del Programma Nazionale di Sicurezza ultimo emendamento, dalle 06,30 alle 21,30, con facoltà della stazione appaltante di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'aeroporto.

### **Utilizzo degli apparati di sicurezza:**

1. apparecchiature WTMD, METAL DETECTOR A PASSAGGIO o similari, RX e rilevatori di esplosivi e droghe e EDS ed ETDS per i controlli di cui al precedente punto 1;
2. apparecchiature RX, PEDS, EDS, ETDS, analizzatori di esplosivi chimici e droghe e carrello antideflagrante per i controlli di cui al precedente punto 2;
3. apparecchiature RX, EDS, ETDS per i controlli di cui al precedente punto 3.

Con riserva di aggiornamento, rettifica e integrazione sulla base dell'evoluzione normativa dietro semplice comunicazione della società di gestione.

L'impresa di sicurezza, fermo restando l'obbligo del rispetto delle fasce orarie sopra indicate, si obbliga a garantire lo svolgimento del servizio fino all'avvenuto decollo di ciascun volo in partenza e/o in transito, anche se al di fuori delle fasce orarie sopra stabilite. A tal fine la società di gestione consegnerà all'impresa di sicurezza il piano dei voli mensilmente.

L'impresa di sicurezza si obbliga inoltre ad eseguire il servizio per tutti i voli in partenza o in transito dall'aeroporto, anche se non previsti nel piano dei voli settimanali o mensili, ed in relazione a tutti quei casi non programmabili in anticipo quali, ad esempio, ritardi dei voli, dirottamenti, condizioni meteo, ecc.

In tali casi, e cioè al di fuori delle fasce orarie in cui è richiesta la presenza obbligatoria, l'attivazione del servizio avverrà a seguito di chiamata telefonica da parte della Società di gestione e l'impresa di sicurezza è obbligata ad attivare il servizio entro e non oltre mezza ora dalla chiamata e garantire il medesimo fino all'avvenuto decollo del volo/i.

A tal fine l'impresa di sicurezza è obbligata a comunicare alla società di gestione uno o più numeri di telefono a cui inoltrare le chiamate per le richieste di attivazione immediata del servizio.

L'apertura della postazione dovrà essere garantita dall'impresa di sicurezza in tutti i

casi in cui sia ritenuto necessario dalla stazione appaltante in relazione al numero di voli programmati ed alla previsione del numero dei passeggeri in partenza, ed in ogni caso l'impresa seguirà le eventuali disposizioni del responsabile della società di

gestione sulla base della programmazione dei voli settimanali. Resta salvo l'obbligo dell'impresa appaltatrice di garantire il presidio delle postazioni in tutte le fasce orarie sopra specificate o di volta in volta comunicate.

Nel caso in cui il passeggero si rifiuti di sottoporsi ai controlli di sicurezza sulla persona e/o sul proprio bagaglio a mano, la G.P.G. ne impedirà l'accesso alle zone sterili informando immediatamente il personale di Polizia.

In caso di rinvenimento di articoli ritenuti sospetti al controllo manuale, la G.P.G. addetta contatterà immediatamente l'Autorità di pubblica sicurezza.

Al fine di verificare l'efficienza delle apparecchiature RX, ogni postazione è dotata d'apposito registro vidimato dalla D.A. di Reggio Calabria, dove vengono annotate sia le prove giornaliere (una ogni accensione della macchina) che le prove mensili. Tali prove, vengono effettuate tramite l'apposita valigetta test (SIP EHAC Standard), mentre per il PEDS, oltre alla STP, viene utilizzata l'apposita valigetta fornita dal costruttore. Mensilmente il Direttore Tecnico è tenuto alla verifica della corretta applicazione delle procedure di test e la loro regolare effettuazione, vistando ogni pagina relativa al mese di che trattasi.

Per tutte le operazioni di controllo che richiedono l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze di Polizia, l'impresa di sicurezza dovrà rivolgersi alla Polizia di Stato presente presso le postazioni ove è previsto il suo presidio, ai fini del competente intervento.

L'impresa di sicurezza, nel corso dello svolgimento del servizio, si obbliga e si impegna a rispettare le disposizioni di legge di cui all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, e ad ottemperare a tutte le disposizioni che la società di gestione impartirà.

L'impresa di sicurezza si obbliga, inoltre, a rispettare la normativa prevista dalla legge 12/06/1990 n. 146 e successive modificazioni e/o integrazioni e dalle delibere emesse dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e secondo le modalità previste nel settore del trasporto aereo, con dichiarazione da rendersi a cura dell'impresa di Sicurezza nel rispetto dei termini di legge.

### **Responsabile del servizio (Direttore Tecnico)**

L'impresa di sicurezza dovrà designare un responsabile del servizio (direttore tecnico) formato e certificato secondo le modalità previste dalla circolare Enac SEC 03, munito di poteri decisionali sul personale dell'impresa adibito alle attività oggetto dei servizi resi; l'impresa dovrà comunicare per iscritto il nominativo e i recapiti alla società di gestione.

Il responsabile del servizio farà riferimento all'incaricato designato dalla società di gestione e rappresenterà l'Impresa di sicurezza nei confronti della società di gestione stessa per tutti gli aspetti e i problemi di carattere gestionale.

Il Direttore Tecnico sarà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, responsabile in particolare dei seguenti aspetti:

- qualità del servizio reso;
- programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio;
- adozione di tutte le misure necessarie all'ottimale esecuzione del servizio, avuto riguardo in particolar modo all'osservanza degli standard di sicurezza e qualitativi prescritti;
- supervisione del servizio.

Il Direttore Tecnico deve assicurare la propria reperibilità al gestore, per ventiquattro ore/giorno per trecentosessantacinque giorni/anno.

L'impresa ha altresì l'obbligo di assicurare la presenza del Direttore Tecnico in aeroporto presso gli uffici che saranno destinati all'impresa ovvero nelle sedi societarie e non ove lo stesso sarà convocato, per almeno venti ore settimanali, distribuibili dal Lunedì al Venerdì secondo le modalità che saranno indicate dal responsabile di settore di riferimento del gestore aeroportuale, con possibilità per il gestore e conseguente obbligo dell'impresa rispettivamente di richiedere e di assicurare la presenza del Direttore Tecnico nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi per situazioni di natura eccezionale la cui valutazione è rimessa al gestore.

### **Formazione ed aggiornamento del personale — Controlli di qualità**

L'impresa si obbliga al puntuale rispetto delle indicazioni riportate all'art. 7 bis del capitolato speciale d'appalto, ai punti 7, 8, 13, 14, 15, e 23, oltre che delle indicazioni riportate all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto.

Al fine di garantire la qualità dei servizi resi, l'impresa di Sicurezza dovrà redigere un Piano della Qualità con l'indicazione di tutte le procedure adottate per garantire la qualità dei servizi di controllo di sicurezza di cui trattasi. Tale Piano della Qualità dovrà essere consegnato dall'impresa di Sicurezza prima dell'inizio effettivo del servizio, ed è soggetto ad approvazione da parte del gestore, che ha facoltà di richiedere rettifiche e variazioni del suo contenuto. In ogni caso, esso dovrà essere compatibile con i documenti aziendali del gestore di carattere cogente (ad esempio il Regolamento di Scalo, il Manuale d'Aeroporto, etc.).

Il presente Programma potrà essere integrato e/o modificato, anche nel corso dello svolgimento del servizio, sulla base dell'evoluzione normativa e/o operativa.

Il RUP

Francesco Giovinazzo